

**A tutti i Soggetti interessati**

**Oggetto: dominio UAS - esenzione ai sensi dell'Articolo 71(1) del Regolamento (UE) 2018/1139 – Proroga conversioni attestati nazionali per piloti remoti.**

Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/947 e ss.mm.ii., all'articolo 21.2 prescrive: "Entro il 31 dicembre 2021 gli Stati membri convertono i loro vigenti certificati di competenza dei piloti remoti e le loro vigenti autorizzazioni o dichiarazioni degli operatori UAS, o documentazione equivalente, compresi quelli rilasciati fino a quella data, in conformità al presente regolamento."

L'ENAC, già dal mese di ottobre 2021 per gli attestati OPEN A1-A3 e dal successivo mese di novembre per gli attestati OPEN A2, ha messo a disposizione un sistema di conversione degli attestati nazionali completamente informatizzato e gratuito per consentire al singolo utente di provvedere autonomamente alla conversione e all'ottenimento del nuovo attestato.

Considerato che alla data del 31 dicembre 2021 molti utenti non sono riusciti ad effettuare la conversione in parola e si trovano nella spiacevole situazione di non poter operare con i propri mezzi a pilotaggio remoto principalmente per attività lavorative; Considerati inoltre: il periodo di preparazione relativamente breve; le incompletezze o carenze nelle domande; l'elevato numero di conversioni (75000 certificati); nonché i necessari processi amministrativi che hanno causato alcuni ritardi determinando una situazione di non conformità dopo il 1 gennaio 2022 con il Regolamento UE; Considerato il perdurare delle condizioni di emergenza per arginare il contagio da COVID-19 con conseguenti difficoltà di natura anche economica per gli operatori; Considerato che azioni simili sono state adottate da altre Autorità Aeronautiche degli Stati Membri; Valutata pertanto la necessità di consentire un'ulteriore periodo temporale per la conversione degli attestati emessi ai sensi della normativa nazionale:

L'ENAC, in deroga a quanto fissato dal Regolamento (EU) 2019/947 e ss.mm.ii., ha deciso di adottare con urgenza i provvedimenti di esenzione ai sensi dell'Articolo 71(1) del Regolamento (UE) 2018/1139 descritti di seguito.

**INTRODUZIONE**

L'ENAC, valutata la necessità di prorogare i termini per la conversione degli attestati emessi a norma della regolamentazione nazionale, si avvale delle misure di flessibilità per permettere:

- di estendere la scadenza dei termini previsti dall'Art. 21.2, così come modificato dal Regolamento di Esecuzione (Ue) 2020/746 della Commissione del 4 giugno 2020, per ulteriori 6 (sei) mesi e comunque non oltre la data del 30 giugno 2022.



## SCOPO E APPLICABILITA'

Il provvedimento di esenzione consente di usufruire delle misure di flessibilità previste dall'Art 71 del Regolamento (UE) 2018/1139 relativamente a Piloti titolari di:

- Attestato di Pilota APR per operazioni non-critiche (non-CRO) rilasciato dai Centri di Addestramento Approvati fino al 5 marzo 2020;
- Attestato di Pilota APR per operazioni non-critiche (non-CRO) rilasciato da ENAC attraverso il portale web dal 5 marzo 2020 al 30 dicembre 2020;
- Attestato di Pilota APR per Operazioni Critiche (CRO) rilasciato dai Centri di Addestramento Approvati fino al 30 dicembre 2020.

## CONDIZIONI E MITIGAZIONI

L'ENAC è del parere che concedendo l'esenzione (proroga dei termini) essa soddisfi le condizioni dell'articolo 71 paragrafo 1, trattandosi di "circostanze impreviste urgenti o esigenze aziendali urgenti delle persone soggette al Regolamento". Sono inoltre soddisfatte le seguenti condizioni aggiuntive:

- a) non è possibile affrontare adeguatamente tali circostanze o necessità nel rispetto delle prescrizioni applicabili;
- b) siano assicurate la sicurezza, la tutela dell'ambiente e il rispetto dei requisiti essenziali applicabili, ove necessario mediante l'applicazione di misure di mitigazione;
- c) lo Stato membro ha attenuato per quanto possibile ogni possibile distorsione delle condizioni di mercato conseguente alla concessione dell'esenzione; e
- d) l'esenzione è limitata per portata e durata nella misura strettamente necessaria e si applica in modo non discriminatorio.

L'Ente, con successive comunicazioni, fornirà la procedura per l'apertura dei termini della nuova sanatoria di tali attestati.

La Direzione Ricerca e Sviluppo Nuove Tecnologie e Aerospazio provvederà a diffondere il contenuto della esenzione mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di una Nota Informativa.

Il presente provvedimento di adozione dell'esenzione in oggetto e i relativi termini sono immediatamente notificati alla Commissione Europea, all'Agenzia e agli altri Stati Membri EASA in osservanza di quanto disposto negli articoli 71 e 74 del Regolamento (UE) 2018/1139.

Cordiali Saluti

Giovanna Laschena  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)